

	S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	Schema di Convenzione per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici e multifunzione monocromatiche e dei servizi connessi per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007	
	[Lotto]	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “ S.C.R. – Piemonte S.p.A. ”)	
	E	
	- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “ Fornitore ”);	
	OPPURE	
	- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____,	
		Pagina 1 di 27

nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via

_____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____

_____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la

mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta

al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del

presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con

rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____

(nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. 90-10532 del 29/12/2008, la Giunta Regionale ha affidato a

S.C.R.-Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la

fornitura del servizio di apparecchiature fotocopiatrici e multifunzione a

favore delle amministrazioni piemontesi mediante l'espletamento di

procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,

relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti

che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad

aderire alla presente convenzione;

	d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con provvedimento n._____del_____, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06	
	s.m.i, con l’adozione, quale criterio di aggiudicazione, dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 2 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun lotto, di una Convenzione per la fornitura in	
	noleggio di fotocopiatrici e multifunzione monocromatiche e dei servizi	
	connessi per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007;	
	e) con provvedimento n._____del_____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il/i lotto/i _____ a _____;	
	f) il Fornitore assegnatario del lotto/i _____ ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi incluse la/e cauzione/i definitiva/e per un importo di Euro	
	_____ polizza n. _____, rilasciata da _____	
	a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla	
	Convenzione stessa e dai successivi Ordinativi di Fornitura ed ha stipulato	
	una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una	
	polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale	
	non inferiore a quanto indicato all’art. 10 comma 8 della presente	
	Convenzione;	
	g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto	
	disposto dal punto 6.5 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un	
	numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla	
	Convenzione;	
		Pagina 3 di 27

	h) h) il Fornitore ha messo a disposizione un centro di assistenza tecnica sito	
	in (..) secondo quanto disposto dal punto 6.4 del	
	Capitolato Tecnico;	
	i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente	
	alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica con i relativi	
	allegati, Offerta Economica, Modello di Ordinativo di Fornitura, Modello per	
	la richiesta di materiale di consumo, Codice Etico di S.C.R. – Piemonte,	
	cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto, a favore dei soggetti di cui all'art.	
	3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i., la fornitura in noleggio di	
		Pagina 4 di 27

	- Lotto 1:	
	fotocopiatrici monocromatiche per complessivi max Euro _____	
	oltre I.V.A. e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro	
	_____ oltre I.V.A., così articolata:	
	A) Noleggio di fotocopiatrici monocromatiche (di cui al punto 4.1 del	
	Capitolato Tecnico): complessivi Euro _____ oltre I.V.A. -	
	<i>prestazione principale;</i>	
	A1) max n. 800 fotocopiatrici monocromatiche da minimo 25 ppm: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	A2) max n. 220 fotocopiatrici monocromatiche da minimo 35 ppm: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	A3) max n. 130 fotocopiatrici monocromatiche da minimo 50 ppm: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	B) Dispositivo aggiuntivo opzionale (di cui al punto 4.3 del Capitolato	
	Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione</i>	
	<i>opzionale;</i>	
	B1) pinzatura 30 fogli per 130 apparecchiature: canone unitario per 48 mesi	
	Euro _____ oltre I.V.A..	
	C) Copie eccedenti: complessivi Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione</i>	
	<i>opzionale;</i>	
	C1) n. 1.100.000 copie b/n: Costo unitario Euro _____ oltre I.V.A..	
	Lotto 2:	
	multifunzione monocromatiche per complessivi max Euro _____	
	oltre I.V.A. e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro	
		Pagina 5 di 27

	_____ oltre I.V.A., così articolata:	
	A) Noleggio multifunzione monocromatiche (di cui al punto 4.2 del	
	Capitolato Tecnico): complessivi Euro _____ oltre I.V.A. -	
	<i>prestazione principale;</i>	
	A1) max n. 450 multifunzione monocromatiche da minimo 25 ppm: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	A2) max n. 440 multifunzione monocromatiche da minimo 45 ppm: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	B) Dispositivi aggiuntivi opzionali (di cui ai punti 4.3 e 4.4 del	
	Capitolato Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. -	
	<i>prestazione opzionale;</i>	
	B1) funzione fax per 260 apparecchiature: canone unitario per 48 mesi Euro	
	_____ oltre I.V.A.;	
	B2) pinzatura 30 fogli per 450 apparecchiature: canone unitario per 48 mesi	
	Euro _____ oltre I.V.A.;	
	B3) servizio gestione da remoto per 30 apparecchiature: canone unitario per	
	48 mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	C) Copie eccedenti: complessivi Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione</i>	
	<i>opzionale;</i>	
	C1) n. 1.650.000 copie b/n: Costo unitario Euro _____ oltre I.V.A..	
	2. Contestualmente al servizio di noleggio delle apparecchiature, il Fornitore	
	dovrà prestare i servizi di seguito descritti, da considerarsi connessi ed	
	accessori al servizio di noleggio e, quindi, compresi nei canoni suindicati:	
	- consegna e installazione;	
	- ritiro e smaltimento di apparecchiature usate;	
		Pagina 6 di 27

	- affiancamento agli utenti;	
	- assistenza tecnica e manutenzione;	
	- call center;	
	- fornitura dei materiali di consumo;	
	- un numero (rapportato alla tipologia di apparecchiatura richiesta) di	
	copie comprese nel canone;	
	- ritiro e smaltimento dei materiali di risulta;	
	- reportistica;	
	- consulenza per l'ottimizzazione e la razionalizzazione del parco	
	macchine;	
	- ritiro delle apparecchiature a termine contratto.	
	3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, a fornire in noleggio apparecchiature nella misura richiesta dalle	
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla	
	concorrenza dei <i>quantitativi massimi (del lotto di riferimento)</i> indicati al	
	precedente comma 1 lett. A) e sino alla concorrenza degli <i>importi massimi</i>	
	indicati al precedente comma 1 lett. B) e C).	
	4. I <i>quantitativi</i> e gli <i>importi massimi</i> di cui al precedente comma 1 della	
	Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi	
	di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del	
	Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla	
	fornitura in noleggio delle apparecchiature oggetto di Convenzione alle	
	Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno	
	dell'Amministrazione stessa.	
	5. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
		Pagina 7 di 27

	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo (<i>del lotto di riferimento</i>) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del	
	R.D. 2440/1923.	
	6. Le presente fornitura deve essere prestata con le modalità e alle condizioni	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
	contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono	
	essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in	
	cui dovranno essere espressamente indicati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • numero e tipologia di apparecchiature che intende noleggiare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali Dispositivi Opzionali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali Servizi opzionali (<i>per il solo Lotto 2</i>) che intende richiedere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ubicazione del luogo di consegna delle apparecchiature, con eventuale 	
	contestuale ritiro dell'usato per smaltimento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • riferimenti per la fatturazione. 	
	7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., al	
	noleggio di quantitativi minimi o predeterminati di apparecchiature, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito e	
	dell'importo massimo previsto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle	
	Pagina 8 di 27	

	Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel	
	periodo della sua validità ed efficacia.	
	8. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%	
	del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	
	fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto	
	dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	ART. 3 – DURATA	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla	
	sottoscrizione della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del	
	termine non siano esauriti i quantitativi massimi della presente Convenzione,	
	la medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei)	
	mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto	
	<i>(del lotto di riferimento)</i> , anche eventualmente incrementato.	
	2. I singoli Contratti di fornitura in noleggio, attuativi della Convenzione,	
	stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura,	
	hanno durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di installazione di cui al	
	punto 6.1.3 del Capitolato Tecnico.	
	Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire i servizi	
	connessi di cui al punto 6 del Capitolato Tecnico e la fornitura di tutti i	
	materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessari per il corretto	
	funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata del singolo contratto	
		Pagina 9 di 27

di noleggio (punto 5 Capitolato Tecnico).

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti

necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che il noleggio in oggetto sia erogato in conformità a quanto

indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico,

nell'Ordinativo di Fornitura e nella richiesta di materiale di consumo;

d) consegnare ed installare le apparecchiature nelle modalità indicate al

punto 6.1 del Capitolato Tecnico;

e) fornire il servizio di noleggio oggetto della Convenzione nei luoghi

che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna

Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella

presente Convenzione;

f) ritirare e smaltire le apparecchiature usate nelle modalità indicate al

punto 6.2 del Capitolato Tecnico;

g) fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature

nelle modalità indicate al punto 6.4 del Capitolato Tecnico;

h) ritirare e smaltire i materiali di risulta nelle modalità indicate al punto

6.6 del Capitolato Tecnico;

i) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 6.7

del Capitolato Tecnico;

	ART. 5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE	
	APPARECCHIATURE	
	La consegna, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature relative a	
	ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le	
	modalità stabilite nel Capitolato Tecnico punti 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.	
	ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di	
	fornitura.	
	ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
	1. Per le prestazioni indicate all’art. 2 comma 1 della presente Convenzione,	
	gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	verranno corrisposti, dietro presentazione di regolari fatture, con canone	
	trimestrale posticipato, a decorrere dall’avvenuta installazione di cui al punto	
	6.1.3 del Capitolato Tecnico.	
	2. I dispositivi/servizi indicati all’art. 2 comma 1 lett. B) della presente	
	Convenzione sono opzionali e pertanto verranno richiesti specificatamente	
	dalle singole Amministrazioni richiedenti, senza che perciò derivi alcun diritto	
	in capo all’aggiudicatario.	
	3. Il corrispettivo delle copie eccedenti, indicate all’art. 2 comma 1 lett. C	
	della presente Convenzione (eccedenti rispetto al numero di copie comprese	
	nel canone di cui al comma 1), sarà corrisposto - a misura - alla fine di ogni	
	annualità contrattuale.	
	4. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati con cadenza	
	trimestrale e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la	
		Pagina 12 di 27

	normativa vigente in materia.	
	Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG n.	
	_____ [057336214A per il lotto 1; 057336863C per il lotto 2],	
	dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione	
	Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta)	
	giorni data fattura fine mese.	
	Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non	
	esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	5. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 4, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative al contratto di noleggio per il quale	
	l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, ovvero a nuovi	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione	
	inadempiente. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni senza che si sia provveduto	
	al detto pagamento o si sia pervenuti a un accordo tra le parti, il Fornitore	
		Pagina 13 di 27

	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione	
	"pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	ART. 8 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le	
	normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle	
	prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione	
	all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora	
	non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola	
		Pagina 15 di 27

Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	SLA	Penale
Fornitura materiale di consumo (Par. 5.1)	Entro 3gg lavorativi dalla richiesta	€ 75,00 per ogni giorno di ritardo
Tempi di consegna apparecchiature (Par. 6.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 30 apparecchiature: entro ___ gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF; - Da 30 a 100 apparecchiature: entro ___ gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF; - Oltre 100 apparecchiature, entro ___ gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF 	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Secondo collaudo (par. 6.1.2):	Entro 3 giorni solari dal primo collaudo	€ 100,00 per ogni macchina per ogni ulteriore giorno di mancato funzionamento, fino ad un massimo di € 500,00 al giorno
Assistenza tecnica e manutenzione (par. 6.4)	___ ore lavorative dalla richiesta di intervento	€ 100,00 per ogni ora di ritardo

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.5 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso

	fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà	
	tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro	
	150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore	
	al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al punto 6.7 del	
	Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una	
	penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo.	
	ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest’ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all’Amministrazione	
	Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione	
	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all’art. 8 comma 1 a decorrere dall’inizio	
	dell’inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all’applicazione delle penali di cui all’art. 8 commi 2 e 3 dovranno essere	
		Pagina 17 di 27

	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all’art. 8 commi 2 e 3 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 8 comma 1 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di noleggio; in ogni caso l’applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 8 commi 2 e 3 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	Pagina 18 di 27	

	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 10 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
		Pagina 19 di 27

	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
		Pagina 20 di 27

	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile	
	verso terzi, per tutta la durata della convenzione, rinnovabile fino al termine di	
	durata degli Ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro	
	2.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per	
	danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni	
	eccedenti i massimali assicurati.	
	9. Il Fornitore ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i	
	prestatori di lavoro, per tutta la durata della convenzione, rinnovabile fino al	
	termine di durata degli Ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad	
	Euro 1.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro	
	750.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per	
	qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno	
	comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
	inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la	
	risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
		Pagina 21 di 27

	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art.3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
	caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nei Tempi di Consegna, prolungato per 30	
	(trenta) giorni oltre la Data di Consegna, costituisce motivo per la risoluzione	
	del di ciascun singolo contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456	
	c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata	
	da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo	
	Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi	
	di risoluzione, qualora il ritardo nei Tempi di Consegna, prolungato per 30	
		Pagina 22 di 27

	(trenta) giorni oltre la Data di Consegna, si sia verificato in misura superiore	
	al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – SUBAPPALTO	
	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in	
	subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
		Pagina 23 di 27

	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
	s.m.i.	
	ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, formalizzati attraverso	
	l'Ordinativo di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il/La sig./sig.ra, Responsabile del Servizio, nominato dal	
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità	
	di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di Fornitura allegato	
	alla presente Convenzione, ha indicato il "Direttore dell'esecuzione del	
	contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06	
	s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di noleggio nonché	
		Pagina 24 di 27

	fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento	
	delle fatture e dell'applicazione delle penali.	
	Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i	
	controlli di cui agli artt. 8, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo	
	svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente	
	Convenzione.	
	ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
	propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
	in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del	
	noleggio. In ordine al computo degli oneri della sicurezza non soggetti a	
	ribasso, quantificati in Euro 61.500,00, la Stazione Appaltante, ai sensi	
	dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs.	
	106/2009, ha provveduto a redigere il D.U.V.R.I. prima fase (Documento	
	unico di valutazione dei rischi da interferenze) – che si allega alla	
	documentazione di gara - recante una valutazione ricognitiva dei rischi	
	standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente	
		Pagina 25 di 27

	derivare dall'esecuzione del contratto.	
	Ogni Amministrazione che aderirà alla Convenzione, dopo aver inoltrato al	
	Fornitore l'Ordinativo di Fornitura e prima dell'installazione delle	
	apparecchiature, dovrà integrare il suddetto documento (D.U.V.R.I. prima	
	fase), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui	
	verrà eseguita la fornitura. Tale integrazione (D.U.V.R.I. seconda fase),	
	sottoscritta per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli	
	atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da	
	interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale	
	in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla	
	base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .	
	ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 19 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli	
	contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
		Pagina 26 di 27

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____